



Edizione di martedì 1 marzo 2016

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Le nuove "sanzioni pecuniarie civili" introdotte dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 di Marco Russo

IMPUGNAZIONI

Deposito di copia della sentenza impugnata in appello (art. 347, co. 2, c.p.c.) di Lidia Carrea

DIRITTO BANCARIO

Scoperto di conto e Centrale Rischi di Fabio Fiorucci





PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Le nuove "sanzioni pecuniarie civili" introdotte dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

di Marco Russo

_

1. La nuova responsabilità civile da illeciti depenalizzati

Il recente D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha introdotto una nuova forma di "responsabilità civile" (come da definizione offerta dalla rubrica dell'art. 3) originata dalla commissione di condotte illecite costituenti alcuni tra i fatti di reato "depenalizzati", e tra questi l'ingiuria (art. 594 c.p.), la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.), l'appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.), nonché alcune rilevanti fattispecie di falsità documentali in materia di scrittura privata (art. 485 c.p.) e di foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.).

Si tratta di una forma responsabilità civile assai atipica – come confermato dalla stessa relazione governativa di accompagnamento al decreto legislativo, che parla di istituto "particolarmente innovativo" – i cui caratteri dissonanti rispetto alle caratteristiche storiche della responsabilità civile derivano dall'ancora forte impronta pubblicistica della nuova disciplina.

In primo luogo, essa opera non a beneficio del danneggiato ma dello Stato, e, in particolare, della Cassa delle ammende: scelta legislativa che evidenzia la funzione general-preventiva e la vocazione pubblicistica cui è ispirata la riforma, ancorché essa non sia prevista nella legge delega 28 aprile 2014, n. 67 e l'ordinamento già conosca ipotesi di "pene private" (si veda ad esempio quanto previsto dall'art. 12 della L. 47/1948, in materia di stampa) irrogate direttamente a favore della persona offesa dall'illecito.

Un secondo elemento di dissonanza consiste nella tassatività delle ipotesi che giustificano la condanna, a differenza del regime di atipicità degli illeciti civili *ex* art. 2043 c.c.: il legislatore, in applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. d) della L. 67/2014 (che delegava il Governo a "prevedere una sanzione che [...] indichi tassativamente le condotte alle quali si applica"), ha infatti vincolato l'operatività delle sanzioni civili ai soli "ex reati" sopra elencati.

2. Il giudice civile può o deve applicare la sanzione?





Il dichiarato scopo è deflazionare la giustizia penale (in questo senso si esprime il comunicato stampa del Governo del 15 gennaio 2016, consultabile in

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-100/3970, secondo cui la riforma "libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell'ingolfamento degli affari in ambito penale"), pur a fronte dell'inevitabile riverbero del surplus di lavoro sui già oberati ruoli dei magistrati civili.

Sotto quest'ultimo profilo, in realtà, l'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 7/2016 parrebbe delineare una valvola di sfogo per la giustizia civile: dall'espressione adottata dal legislatore, per cui il giudice "decide sull'applicazione della sanzione" al termine del giudizio, "qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa", è dato infatti ricavare due conclusioni.

La prima è che nessun impulso d'ufficio è assegnato al giudice civile nella repressione degli illeciti, la cui sanzionabilità a favore della Cassa delle ammende è condizionata, in radice, alla proposizione di un'ordinaria domanda di risarcimento del danno da parte del soggetto leso. Si assiste in altre parole ad un giudizio, che trae origine da una domanda di parte vòlta ad "un 'ipotesi di sentenza in cui si richiede l'applicazione dell'art. 2043 c.c.", nel quale si innesta la pretesa punitiva dello Stato, che "non si preoccupa in prima battuta di punire i colpevoli [...] ma, se la persona offesa pretende il ristoro dei danni subiti, allora, nella persona del giudice investito della causa civile, pretende di punire il danneggiante- colpevole" (entrambe le citazioni sono tratte da Bove, *Sull'introduzione di illeciti con sanzioni pecnuniaruie dal punto di vista del processualcivilista*, in

 $http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2016/01/BOVEIllecitocivilesanzionepecuniaria_7_2016.pdf, § 2).$

La seconda è che l'irrogazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice civile, come si ricava dal fatto che il giudice "decide *sull*'applicazione" (art. 8, comma 2), che, lessicalmente, lascia spazio ad un esito, basato anche su considerazioni d'opportunità, di *non* applicazione della sanzione (l'opinione parrebbe confortata dal conforme parere espresso dall'Ufficio del Massimario, Settore penale, presso la Corte di cassazione, il quale nella relazione n. III/01/2016, in http://www.cortedicassazione-resources/cms/documents/RelIII_0116.pdf; in senso difforme invece Bove, *op. loc. ult. cit.*)

Da questo punto di vista, dunque, il trasferimento della fattispecie in sede civile mira a creare un circolo virtuoso per cui, alleggerite le corti penali del "peso" portato dai procedimenti per i reati depenalizzati, non tutto quel peso viene scaricato sui tribunali civili ma soltanto quello che supera un duplice filtro: (i) l'effettiva proposizione di una domanda di risarcimento del danno da parte della persona offesa, e (ii) la valutazione discrezionale del giudice civile sull'opportunità di far seguire, alla commissione del fatto, l'applicazione della sanzione pecuniaria.

3. <u>I riflessi penalistici della disciplina</u>





Altre distonie riguardano la singolare intrasmissibilità per via ereditaria della soggezione alla sanzione pecuniaria (art. 10, comma 6), che non appare coerente con la natura civilistica che sembra improntare l'obbligazione *lato sensu* risarcitoria di chi ha commesso il fatto nei confronti dello Stato (e che sola giustifica l'attribuzione della relativa competenza al giudice civile); e la rilevanza delle caratteristiche oggettive e soggettive del *danneggiante*, rispetto all'attenzione tradizionalmente riservata dalla disciplina della responsabilità civile all'elemento oggettivo della vicenda risarcitoria e, in particolare, al danno cagionato al soggetto *danneggiato*.

Sotto quest'ultimo punto di vista l'art. 5, nell'elencare i "criteri di commisurazione" delle sanzioni, si riferisce infatti non soltanto ad aspetti oggettivi della commissione dell'illecito – quali la "gravità" del fatto [lett. a)] e la sua eventuale "reiterazione" [lett. b)] – ma anche a caratteri soggettivi dell' "agente", quali la "personalità [lett. e)] e le "condizioni economiche" [lett. f)]. In questo senso, tanta è la considerazione per la situazione economica del soggetto danneggiante che il legislatore ha avvertito la necessità di permettere espressamente la rateizzazione della sanzione pecnuniaria, sia pure con tre temperamenti: un limite massimo di mensilità (otto) e un importo minimo di 50 euro delle singole rate (art. 9, comma 2); la previsione di una decadenza dal beneficio del termine per cui, al primo ritardo nel pagamento, il residuo ammontare della sanzione "è dovuto in un'unica soluzione" (art. 9, comma 3).

Un'ulteriore valorizzazione dei profili soggettivi dell'illecito emerge nella specifica regolamentazione dell'illecito civile d'ingiuria, che prevede una causa l'inapplicabilità della sanzione nei casi in cui lo stato d'ira dell'agente sia stato determinato dall'altrui fatto ingiusto (art. 4, comma 3), con ciò configurando, sulla falsariga della pregressa disciplina penalistica, una causa di non sanzionabilità della condotta dal punto di vista pubblicistico, inoperante però ai fini civilistici del risarcimento del danno così come l'eventuale reciprocità delle offese (art. 4, comma 2).

Non è d'altra parte l'unica incongruenza derivante dalla (talvolta pedissequa) trasposizione della normativa penale nel mutato contesto della responsabilità civile. La preoccupazione espressa dal legislatore con il divieto di sanzione quando la domanda di risarcimento sia stata notificata ex art. 143 c.p.c. (art. 8, comma 3) appare infatti eccessiva se si considera che, impedita l'applicazione *pubblicistica* di una somma in ogni caso non superiore a 12.000 euro (art. 4, comma 4), la notifica agli irreperibili non impedisce oggi (come non impediva prima del D.Lgs. 7/2016) l'emanazione di una condanna al risarcimento *civilistico* del danno causato da una condotta di reato (o corrispondente a reati depenalizzati) per somme anche esponenzialmente maggiori al limite edittale delle sanzioni pecuniarie civili.





IMPUGNAZIONI

Deposito di copia della sentenza impugnata in appello (art. 347, co. 2, c.p.c.)

di Lidia Carrea

Cass., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23395 (sent.)

Pres. Di Palma - Rel. Giancola

Scarica la sentenza

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Deposito di copia della sentenza impugnata

(Cod. proc. civ., artt. 347, co. 2, 348)

[1] Quando, in sede di appello, la parte appellante deposita copia non integrale della sentenza di primo grado, la Corte di merito non può dichiarare immediatamente l'improcedibilità dell'impugnazione, ma deve assegnare alla parte un termine per ri-depositare una copia completa del provvedimento impugnato.

CASO

[1] La parte soccombente in primo grado propone appello costituendosi nei termini di rito e inserendo nel proprio fascicolo di parte la sentenza impugnata, così come prescritto all'art. 347, co. 2, c.p.c. La Corte di merito pronuncia l'improcedibilità dell'impugnazione in forza dell'irrituale costituzione di parte appellante per la mancata allegazione di copia integrale della sentenza appellata.

Così, la parte (nuovamente soccombente) propone ricorso per cassazione, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando, nello specifico, la declaratoria d'improcedibilità del giudizio d'appello correlata al deposito di copia incompleta della sentenza di primo grado.

SOLUZIONE

[1] La problematica attiene al mancato deposito, in sede di appello, della sentenza, o parte di essa, pronunciata dal giudice di primo grado. La Suprema Corte, nel caso *de quo*, cassa la sentenza con rinvio adducendo che quando, in sede di appello, risulta l'irrituale costituzione dell'appellante per la mancata allegazione di copia integrale della sentenza appellata, il giudice «se non sia in grado di decidere dell'appello in base al complesso dei documenti disponibili, prima di dichiarare l'improcedibilità o comunque di definire in rito il gravame di merito,





deve assegnare alla parte un termine per provvedere al deposito di una copia completa della sentenza impugnata».

OUESTIONI

[1] La decisione è conforme all'orientamento maggioritario della Corte di legittimità (v. per tutte Cass., sez. III, 25 luglio 2006, n. 16938).

La questione attiene al significato intrinseco del precetto enunciato all'art. 347, co. 2, c.p.c., secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo una copia della sentenza di prime cure. Invero, lo scopo ultimo della norma mira a garantire soltanto la possibilità per il giudice d'appello di esaminare il testo della sentenza impugnata; sicché, secondo la pronuncia *de quo*, la norma in commento non richiede che tale copia sia autentica. Infatti, la stessa S.C. precisa che la sottoscrizione del cancelliere in calce alla lista dei documenti del fascicolo di parte attesterebbe soltanto il deposito della sentenza stessa, ma non anche l'autenticità e conformità rispetto al provvedimento originale.

A tale assunto può collegarsi un filone giurisprudenziale parallelo che, partendo dal fine conoscitivo insito nell'art. 347, co. 2, c.p.c., ritiene possibile la piena conoscibilità del contenuto della sentenza impugnata anche se con modalità diverse da quelle prescritte, purché idonee a far decidere dell'appello. Nello specifico, si è affermato che non può trovare applicazione l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata se al momento della decisione se ne trovi comunque allegata agli atti una copia (Cass., 20 aprile 2006, n. 9254), ovvero se il suo contenuto può ricostruirsi in base al complesso dei documenti prodotti in giudizio (Cass., 14 aprile 2005, n. 7746).

Oltretutto, un successivo filone interpretativo considera, come ulteriore ipotesi, la possibilità di desumere il contenuto della sentenza impugnata direttamente dall'atto di appello; di conseguenza, laddove ciò non sia possibile, la Corte d'appello dovrà emanare una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto (Cass., 11 gennaio 2010, n. 238).

Il tema è strettamente connesso con l'interpretazione dell'art. 348 c.p.c. Dopo la riforma del 1990, non è più prevista la sanzione di improcedibilità per mancato deposito del fascicolo della parte appellante (all'interno del quale trova collocazione anche la copia della sentenza impugnata).

La novità ha dato luogo a contrasti di opinioni, specie sotto il profilo delle conseguenze del mancato deposito del fascicolo, ovvero della sentenza (qualora non operino le sanatorie sopra individuate). Le soluzioni praticate sono principalmente tre: *a*) improcedibilità (Cass., 11 ottobre 2000, n. 13539, per quanto riguarda il fascicolo; Cass. n. 16938/2006, cit., per quanto riguarda la sentenza); *b*) inammissibilità (Cass., 12 febbraio 2004, n. 2728; Cass., 2 luglio 2003, n. 10404, che collega il mancato deposito della sentenza impugnata all'appello viziato per genericità dei motivi); *c*) rigetto nel merito (Cass., 11 luglio 2003, n. 10937; Cass., 12 maggio 1998, n. 4756).









DIRITTO BANCARIO

Scoperto di conto e Centrale Rischi

di Fabio Fiorucci

Il recesso da una apertura di credito a tempo indeterminato è illegittimo se arbitrario e imprevedibile, ossia qualora contrasti con la logica aspettativa di chi, sulla base di rapporti usualmente tenuti dalla banca e sull'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto affidamento sulla provvista concessa; e non si può altresì pretendere che l'accreditato possa essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme già usufruite, se non a patto di eliminare i motivi che hanno condotto il medesimo a chiedere l'apertura di credito in conto corrente (Cass. n. 4538/1997; Cass. n. 9321/2000).

In sostanza, le regole di condotta degli istituti bancari devono essere ispirate a correttezza e buona fede.

Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza di merito ha osservato che la sistematica tolleranza, da parte della banca, di sconfinamenti del cliente, cui per anni è consentito un utilizzo largamente superiore al fido formalmente concesso, legittima un ragionevole affidamento del cliente nella prosecuzione di tale tolleranza, sul rilievo che essa presupponga quantomeno la valutazione dell'istituto bancario circa la sufficiente affidabilità creditizia del cliente (cui altrimenti non sarebbe consentito a lungo l'irregolare utilizzo delle linee di credito accordate, peraltro remunerate dall'applicazione dei più alti interessi contrattuali su sconfino e commissioni legate allo scoperto di conto).

Detta scelta di gestione, presupponendo la valutazione di sufficiente affidabilità creditizia del cliente e fondando il legittimo affidamento di questo (anche ancorato alla consapevolezza del maggior lucro della banca) sulla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni, confligge apertamente con il repentino recesso dal rapporto da parte della banca stessa e la conseguente richiesta al cliente di rientro immediato del debito, con connessa segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi dello scoperto di conto, quantomeno in tutti quei casi nei quali manchino indici evidenti del sopravvenuto mutamento in pejus delle condizioni economicofinanziarie del cliente, sì da concretizzarsi nella palese violazione di quegli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (Trib. Verona 12.11.2015)